

## **COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)**

### **Centrale Unica di Committenza**

**Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano**

## **PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA FERRANTI. II LOTTO".**

**CIG 9029317C18**

**CUP C95F17000130002**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso riguardo alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, nonché alla procedura di aggiudicazione.

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, indetta dal Comune di Figino Serenza, quale Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune medesimo. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione saranno gestite direttamente dal Comune di Figino Serenza in qualità di ente committente.

La Centrale di Committenza Comune di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano, con sede in via Venticinque Aprile n. 16 – 22060 Figino Serenza (CO), di seguito denominata C.U.C., utilizza il sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia, denominato "Sintel", il cui accesso è consentito dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La C.U.C., ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l'art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall'art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020, procederà con l'inversione procedimentale esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera c del D.L. n. 76/2020 così come convertito con la L. n. 120/2020.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel". Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per le imprese e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it) nella sezione: "Guide e Manuali piattaforma Sintel": "Guide per le imprese" e "F.A.Q. per le imprese". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arialombardia.it](mailto:supporto@arialombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'acquisto in oggetto è stato inserito all'interno del "Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 e relativo elenco annuale dei lavori 2021" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Figino Serenza n. 84 del 22/11/2021.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico degli aggiudicatari in proporzione al valore dei lotti aggiudicati e dovranno essere rimborsate alla CUC. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione ammonta ad Euro 2.200,00.

La CUC comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese di competenza nonché le relative modalità di pagamento.

## 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

<b>Indirizzo stazione appaltante</b>	Via Venticinque Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza tel. 031.780160 fax 031.781936, P.IVA 00415540137, <a href="http://www.comune.figinoserenza.co.it">www.comune.figinoserenza.co.it</a>
<b>Tipologia della procedura</b>	L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 417/R.G. del 17/12/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica e avverrà mediante procedura aperta e secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
<b>Codice CPV principale</b>	45454100-5
<b>Autorizzazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</b>	Autorizzazioni SABAP COLC Prot. n. 10295 del 14/09/2017, Prot. n. 22882 del 22/11/2018 e Prot. n. 1734 del 28/01/2021
<b>Il progetto è stato validato</b>	Attestato di validazione del 13/12/2021
<b>Codice CIG - CUP</b>	<b>CIG 9029317C18 - CUP C95F17000130002</b>
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	Ore 13:00 del 25/01/2022
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Entro il giorno 19/01/2022
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Minor prezzo
<b>L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad</b>	€ 1.050.434,64 di cui: € 1.014.020,36 per lavori (soggetti a ribasso) € 36.414,28 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 423.325,16 per costo della manodopera (indicato a norma dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
<b>L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a:</b>	€ 1.014.020,36 (unmilionequattordicimilaventi virgola trentasei)
<b>Responsabile del Procedimento di gara</b>	Dott. Domenico Esposito – Responsabile della CUC
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Geom. Armando Canino
<b>Termine per l'ultimazione dei lavori</b>	150 gg naturali e consecutivi
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Figino Serenza - Piazza Umberto I
<b>Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)</b>	120 giorni naturali e consecutivi dalla data pubblicazione del bando
<b>L'appalto è finanziato con</b>	Fondi propri del Bilancio comunale e contributo di Fondazione Cariplo
<b>Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà</b>	A misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016

### 1.1 AVCPASS

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante ([www.comune.figinoserenza.co.it](http://www.comune.figinoserenza.co.it)), ovvero sul sito di ARIA [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I) del Bando di gara.

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Mod. 1 – Domanda di partecipazione (d'ora in poi MOD. 1)

- Mod. 1-bis – per RTI costituende (d’ora in poi MOD. 1-bis)
- Mod. 1-ter – per Avvalimento (d’ora in poi MOD. 1-ter)
- Mod. 2 – D.G.U.E. redatto in conformità al modello pubblicato sulla Guri n. 170 del 22/07/2016 (d’ora in poi MOD. 2 - D.G.U.E.)
- Mod. 3 – Elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (d’ora in poi MOD. 3)
- Mod. 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, commi 1,4 e 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna (d’ora in poi MOD. 4)
- Mod. 4-bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (d’ora in poi MOD. 4-bis)
- Mod. 5 – Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l’imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)
- Mod. 6 - Dichiarazione di offerta economica
- Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Elaborati progettuali.

### 3. INFORMAZIONI GENERALI

#### 3.1 OGGETTO DI GARA

Lavori di risanamento conservativo della Villa Ferranti. Il Lotto.

- lavorazioni e classificazione di cui si compone l’intervento (comprensivo degli oneri della sicurezza):

n.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
1	OG2	II	si	608.852,30	57,96	Prevalente	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
2	OS28	I	si	163.094,50	15,53	Scorporabile	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
3	OS30 (S.I.O.S.)	I	si	278.487,84	26,51	Scorporabile	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
<b>TOTALE</b>				<b>1.050.434,64</b>	<b>100</b>		

Il progetto prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:

- Riqualficazione delle sale poste al piano interrato;
- Riqualficazione delle sale poste al piano terra e primo;
- Restauro facciate.

Trattandosi di immobile sottoposto alla tutela del D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice (artt. da 145 e 151), dal DM 22.8.2017 n. 154 per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e conseguentemente dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (d’ora in poi Regolamento) ancora in vigore in virtù delle disposizioni transitorie del Codice e del DM 154/2017.

L'esecuzione delle opere è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in data 14/09/2017 prot. n. 10295, in data 22/11/2018 prot. n. 22882 e in data 28/01/2021 prot. n. 1734.

### **3.2 VINCOLI ESECUTIVI**

- 1) L'appaltatore prima della stipula del contratto dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
- 2) Relativamente alle lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili OS28 e OS30 si richiede obbligatoriamente l'esecuzione delle lavorazioni da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/08.

## **4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile**. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta

per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.**

Condizione necessaria per poter partecipare alla gara in oggetto, è aver effettuato preventivo sopralluogo del territorio interessato dal servizio stesso, da parte di un incaricato dell'amministrazione comunale appaltante e da un incaricato della ditta che intende partecipare alla gara, a seguito del quale verrà redatto apposito verbale da parte dell'ufficio comunale preposto, sottoscritto da entrambe le parti.

#### 4.2 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165**.

#### 4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

<b>Requisiti di idoneità professionale</b>	<b>iscrizione al registro delle imprese della CCIAA</b> competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. Rilevato che i lavori oggetto del presente appalto riguardano beni culturali tutelati ai sensi del dlgs n.42/2004, ai fini del requisito di cui all'art.5 comma 1 del DM 22 agosto n.154 saranno considerate valide le iscrizioni degli operatori nel registro istituito presso la competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto di iscrizione compatibile con le lavorazioni previste nel presente appalto.
--	--

<p>Requisiti di qualificazione</p>	<p>a) <b><u>Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere.</u></b></p> <p>b) <b><u>Relativamente alla categoria scorporabile OS28 a qualificazione obbligatoria, (NON S.I.O.S. di importo superiore ai 150.000,00 Euro) si precisa quanto segue:</u></b>  <b><u>il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a 150.000,00 Euro, può essere provato esclusivamente dall'attestazione SOA nella categoria OS28 con classifica adeguata ai lavori da assumere.</u></b></p> <p>Si precisa inoltre che le lavorazioni relative alle <b><u>categorie scorporabili</u></b> - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria come sopra specificati, <b><u>dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio")</u></b>, fermo restando che la <b><u>qualificazione non posseduta dall'operatore economico concorrente con riferimento alla categoria OS28 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento.</u></b> In ogni caso, l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.</p> <p>c) <b><u>Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria – S.I.O.S. – OS30 si precisa quanto segue.</u></b>  Il possesso dei requisiti per la <b><u>categoria scorporabile OS30</u></b>, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore a 150.000,00 Euro, può essere provato esclusivamente <b><u>dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni.</u></b></p> <p>Si precisa che le lavorazioni relative alla <b><u>categoria scorporabile OS30 – essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria</u></b> - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (<b><u>subappalto "qualificatorio"</u></b>). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.</p> <p>Per la qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 può essere utilizzata la qualificazione nella categoria OG11. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 dalla prima surrogabili, a condizione che la classifica posseduta sia idonea a coprire cumulativamente gli importi delle lavorazioni delle singole categorie specialistiche oggetto di surroga.</p> <p>L'avvalimento non è ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (tale norma infatti pone divieto di avvalimento a prescindere dall'importo delle lavorazioni e dall'incidenza sull'importo complessivo dei lavori).</p> <p>L'avvalimento non è ammesso per la categoria OS30 ai sensi dell'art. 89 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, primo periodo D.M. 248/2016 (le lavorazioni che ricadono nella categoria OS30 superano, infatti, il</p>
------------------------------------	--

	<p>10% dell'importo complessivo dell'appalto). L'avvalimento, invece, è ammesso senza limiti per la categoria OS28.</p> <p>Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si <b>applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.</b></p> <p><b>I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.</b></p>
<p><b>Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi</b></p>	<p><b>Requisito di idoneità professionale</b></p> <p>Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <b>da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;</b></li> <li>2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto <b>dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.</b></li> </ol> <p><b>Requisiti di qualificazione</b></p> <p>Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, <b>di tipo orizzontale</b>, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai <b>precedenti punti a), b) e c)</b>, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella <b>misura minima del 40%</b>; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella <b>misura minima del 10%</b> di quanto richiesto all'intero raggruppamento. <b>L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.</b></p> <p>Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti <b>di tipo verticale</b>, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti <b>dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo</b>; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.</p> <p>I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo <b>misto</b> (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).</p> <p>Nel caso di <b>consorzi</b> fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'<b>art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili</b> costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, <b>di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice</b>, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti <b>a) e b) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, come previsto dagli art. 47, 146 e 148 del Codice.</b></p>

	<p>Ai sensi dell'articolo 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45 comma 2, lettera c) e 46 comma 1 lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.</p> <p>Nel presente appalto vengono recepite le interpretazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 1239 del 6/12/2017 e nella sentenza del Consiglio di Stato Sez V n. 403 del 16/01/2019 circa la portata applicativa dell'art. 146 del D. lgs. 50/2016 che recepisce il principio secondo il quale "i consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis". Pertanto si precisa che i consorziati esecutori dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono, pena l'esclusione, essere in possesso, in proprio, delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara di cui, in particolare, al precedente punto 4.3, per le categorie di lavorazioni concernenti beni culturali previste nel presente appalto, con classifica adeguata ai lavori da eseguire, coprendo complessivamente l'intero importo delle lavorazioni in appalto.</p> <p>L'intervento del consorzio stabile ai fini qualificatori non è quindi limitato alla fase di ammissione alla gara (possesso dei requisiti) ma diventa rilevante per la fase esecutiva, trattandosi di appalto di lavori nel settore dei beni culturali. Di quanto sopra (esecuzione dei lavori anche direttamente da parte del consorzio) dovrà essere data indicazione in sede di istanza di partecipazione (Mod. 1 del disciplinare di gara).</p> <p>Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.</p>
--	--

#### 4.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori, dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA di cui al precedente punto 4.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].**

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le lavorazioni per cui tali capacità sono richieste.

**L'avvalimento non è ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (tale norma infatti pone divieto di avvalimento a prescindere dall'importo delle lavorazioni e dall'incidenza sull'importo complessivo dei lavori).**

**L'avvalimento non è ammesso per la categoria OS30 ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, primo periodo D.M. 248/2016 (le lavorazioni che ricadono nella categoria OS30 superano, infatti, il 10% dell'importo complessivo dell'appalto).**

**L'avvalimento, invece, è ammesso senza limiti per la categoria OS28.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido** nei confronti dell'Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP, richiede per iscritto, per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura", presente sulla piattaforma Sintel, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

#### **4.5 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle lavorazioni è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1 Novembre 2021.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti delle lavorazioni che intende subappaltare.

Il contratto, così come disposto al comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### **Subappalto qualificatorio**

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda, integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per le categorie di lavorazioni scorporabili OS28 e OS3 categorie a qualifica obbligatoria – dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta, a pena di esclusione, di voler subappaltare, la quota di lavorazioni della suddetta categoria per la quale non possieda la qualificazione a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio").

In tal caso, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

### **Subappalto facoltativo**

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti sopra richiesti. Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per le suddette lavorazioni delle categorie scorporabili, il subappalto delle stesse è facoltativo (subappalto "facoltativo").

Nel caso di ricorso al subappalto facoltativo l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) e anche nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto sarà vietato.

Nel caso di ricorso al subappalto obbligatorio l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte IV, sezione C) punto 10) e anche nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione della volontà di subappaltare tutto o parte delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non abbia le qualificazioni richieste comporterà l'immediata esclusione dalla gara non sanabile tramite soccorso istruttorio.

Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, né quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi. Inoltre nella presente procedura non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105, comma 6, è sospesa fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), Legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 del D.L. 77/2021.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

**Per quanto riguarda la categoria OG2 si puntualizza che trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatori.**

**In oltre si fa notare che dopo l'entrata in vigore dell'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 e la conseguente riformulazione dell'art. 105 comma 2 del Codice de contratti, ai fini dei subappalti è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette "superspecializzate" o "s.i.o.s." elencate all'art. 2 del D.M. n. 248/2016 e le altre categoria a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie l'unica distinzione riguarda l'avvalimento (vietato per le prime dall'art. 89 comma 11 del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto.**

### **4.6 SOPRALUOGO**

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/07 2020 n. 76 convertito con la L. 11/09 2020 n. 120 non è richiesto obbligo di sopraluogo assistito e non verrà rilasciato, pertanto, alcun certificato di presa visione da parte dell'ufficio Tecnico del comune committente.

### **4.7 CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020. Il concorrente dovrà presentare copia scannerizzata del documento

attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura. Per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara relativa al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

#### 4.8 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2 % della base d'asta complessiva indicata al punto 1) del presente disciplinare pari a **€ 21.008,69** salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza – Crédit Agricole Cariparma S.P.A. – Filiale di Figino Serenza – Via Crocifisso n. 22; in assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comune di Figino Serenza; con bonifico mediante accredito sul conto IBAN n. IT42 P062305128000046601529 precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria e indicando il CIG (codice identificativo) e l'oggetto della gara: *"Gara per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo della Villa Ferranti. Lotto II"*.

**In particolare si segnala la necessità che vengano riportati tutti i CIG relativi ai lotti per i quali il concorrente presenta l'offerta, al fine di verificare la corretta quantificazione della cauzione stessa.**

Dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo la **fideiussione originale rilasciata in formato elettronico** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere sottoscritta con **firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale

rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative, o le fidejussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema tipo previsto del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente:

*i)* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

*ii)* la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

*iii)* l'operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.

*iv)* La validità per un periodo di almeno **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione provvisoria, nell'apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;

- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione dal Consorzio medesimo;

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

### ***Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione***

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo un documento informatico contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorzianti con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

\*\*\*\*\*

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **5. SINTEL**

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute all'Allegato - Modalità di Utilizzo della Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

### **5.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **entro il 19/01/2022**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, nella sezione "Bandi -> Bandi di gara sulla piattaforma "Sintel", nonché sul sito internet della C.U.C. insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **6. OFFERTA**

### **6.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla C.U.C., nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre **il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 25/01/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 4.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non ovviamente, in senso fisico, trattandosi di procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) busta amministrativa il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
- b) busta economica il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.2.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. e della C.U.C. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

#### **6.1.1 - Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o Consorzio**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa utilizzando il Mod. 1-bis – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

### **6.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (Presentazione mediante sottoposizione a sistema)**

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel", si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai

concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

### **6.2.1 - Contenuto della busta telematica "A" –**

#### **Documentazione amministrativa (step 1)**

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara "Mod. 1" e "Mod. 1-bis" per R.T.I. costituende;
  - b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22.07.2016, "Mod. 2" e se del caso, il "Mod. 1-ter" per l'avvalimento;
  - c) Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, "Mod. 3";
  - d) Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4";
  - e) Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4-bis";
  - f) Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) "Mod. 5";
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi successivi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

#### **Soccorso Istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la C.U.C. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (preferibilmente secondo il Mod. 1-ter);
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

### **a) “Domanda di partecipazione”**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il Mod. 1 - Domanda di partecipazione alla gara” a cui va aggiunto il Mod. 1-bis per R.T.I. costituende.

Nel Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara predisposta dalla C.U.C. sono contenute anche dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice che sono presenti anche nel D.G.U.E.; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del D.G.U.E..

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di R.T.I. costituendo alla domanda di partecipazione va allegato il Mod. 1-bis contenente la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

**In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura.** Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in copia scansionata dell’originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell’originale ai sensi dell’art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

*ovvero*

- ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione dell'istanza di partecipazione si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato alternativamente mediante Modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando nell'apposito campo copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

#### **b) "Documento di Gara Unico Europeo"**

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il D.G.U.E è articolato in sei parti con relative sezioni:

- Compilazione a cura della C.U.C.:

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

- Compilazione a cura dell'operatore:

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara – da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria. Come di seguito precisato anche all'ausiliario è inoltre richiesta la presentazione delle dichiarazioni di assenza di ulteriori cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice utilizzando preferibilmente il **Modello 4\_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5**.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.2 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto sblocca-cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice e di cui all'articolo 80 comma 4**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 1, 4 e 5 del Codice**.

**Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, la stazione appaltante potrà escludere gli operatori economici nelle ipotesi e nei limiti della norma citata.**

***(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.***

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis – Ulteriori dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice - solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente**. In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale e di qualificazione cui al par. 4.3 del presente disciplinare;
- b) la **sezione B: omissis**;
- c) la **sezione C** per la dichiarazione da rendere nel caso ci si avvalga del subappalto qualificatorio nei casi previsti dal disciplinare di gara;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso relativo al sistema di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

**Parte V:** Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) – omessa perché non pertinente alla presente procedura.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni prese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo alla Banca Dati nazionale del Operatori Economici, di cui all'art. 81 del Codice.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. h) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### c) "Dichiarazioni integrative "

#### Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

**1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**;

**1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il Modello 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'articolo 80 commi 1,4 e 5 del Codice ed eventualmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice]** tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con Legge 55/2019]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara, al fine di fornire alla C.U.C. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter e c-quater), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della C.U.C.;
- dichiara, al fine di fornire alla C.U.C. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 4 del Codice**, le eventuali *violazioni gravi* (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo **del quarto comma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato quarto comma dell'art. 80 del codice, come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

**Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo** devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

**Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su**

**richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione [utilizzando preferibilmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice].**

2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiara di prendere atto e di accettare incondizionatamente le norme che regolano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia, denominato Sintel, contenute nei manuali d'uso;
6. dichiara di essere consapevole che la C.U.C. e l'Ente committente, per quanto di competenza di ciascuno, si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.U.C. o dell'Ente committente ove ricorra una di tali circostanze;
7. si impegna a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
8. si impegna nell'ipotesi risulti aggiudicatario a sottoscrivere prima della stipula del contratto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/06/2012;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
10. indica le eventuali prestazioni che intende affidare in subappalto con la relativa quota percentuale.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e *se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;*

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186 bis comma 5 lett. a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dai punti n. 2 al 14 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - Domanda di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:**

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il Modello 3;
- con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Modello 4** ed eventualmente **Modello 4 bis**;
- **con riferimento ai punti n. 4** (codice di comportamento) **n. 8** (privacy) e **n. 10** (operatori non residenti) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter - per Avvalimento**.

#### **d) "Documentazione a corredo"**

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 2) **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**  
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativo all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
  - pagamento tramite Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
  - acquistando contrassegno di € 16,00 e producendo il Mod. 5 di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo caricato sulla piattaforma e posto tra i documenti di gara.

In entrambi i casi il concorrente dovrà inserire, nel portale, copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. 5 di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del R.T.I. presenti distintamente la propria istanza.

#### **e) "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" (eventuale)**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1 lett. a) mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- *(se l'originale è un documento nativo digitale):* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2.1 lett. a);
- *(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):* una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 4.2. 1 lett. a) e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito;

*oppure*

- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - ✓ le parti le parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (Mod.\_1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel Mod.\_1bis.

### **6.2.2 - Offerta tecnica (step 2)**

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'Operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'Operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

### **6.2.3 - Contenuto della busta telematica "B" - Offerta Economica (step 3)**

**Al terzo step** del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico, pena l'esclusione dalla gara, deve:

**a. inserire nel campo "Offerta economica", presente sulla piattaforma SINTEL, il valore complessivo della propria offerta, in termini di sconto espresso, come percentuale, sull'elenco prezzi unitati poso a base di gara, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali, separate dalla virgola, (non deve essere inserito il simbolo "%"), comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e dei costi del personale stimati dall'ente committente.**

**Attenzione:** tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).

**b. campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa.**

c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico;

d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili), stabiliti dall’Ente Committente pari ad € 36.414,28 (trentaseimilaquattrocentoquattordici virgola ventotto).

**Attenzione:** il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

#### **ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA**

- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Per completare questa fase il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta Economica”: **un documento, redatto in conformità all’ “Allegato 6 – Dichiarazione di offerta economica” firmato digitalmente relativo ad una sintetica presentazione ed individuazione del concorrente (considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta “inversione procedimentale”, risulta necessario che il RUP sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di attivare la verifica indicata al successivo paragrafo 9) con il quale:**

#### **DICHIARA**

a) la ragione/denominazione sociale dell’impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;

c) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

- dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali e di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri di sicurezza e ne accetta la quantificazione;

#### **INDICA**

compilando la Tabella “Costo manodopera”, le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, indicandone, le modalità con le quali è stato determinato il costo complessivo della manodopera (numero delle risorse impiegate, inquadramento, contratto collettivo applicato, costo giornaliero, ore lavorate ecc.).

Si precisa che la compilazione della Tabella “Costo manodopera” non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura; in ogni caso, ai fini dell’aggiudicazione, qualora la stessa non sia stata compilata, il concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, ne dovrà inviare i dati affinché, la C.U.C., con riferimento ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione proceda a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta telematica B, dovrà pena l’esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti

associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 4.2.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari o imprese in coassicurazione costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

**Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.**

#### **Step 4 (Riepilogo dell'offerta)**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

#### **Step 5 (Invio offerta)**

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

#### **ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi dell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

## **7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE**

### **7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitario.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2 e 2 bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi di procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.L. n.76/2020 così come convertito con la L. n.120/2020.

## **8. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La C.U.C., d'intesa con l'Ente committente, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla C.U.C.

La C.U.C. si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924. La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

## **9. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

## **10. PROCEDURA DI GARA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

*Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.*

*Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere*

*ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275).*

*Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis).*

*La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte ed immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di ricezione delle offerte.*

In ogni caso, gli esiti della procedura verranno resi noti ai concorrenti, come di consueto, attraverso il canale "comunicazioni di procedura", nella sezione "documentazione di gara" e con le pubblicazioni degli atti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di qualificazione degli offerenti. In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà **alla c.d. inversione procedimentale** seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara monocratico costituito del Responsabile della C.U.C. RUP di gara - il giorno 26/01/2022 alle ore 9:00.

Nel dettaglio il Seggio di gara nella prima seduta, procederà, nella piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale, e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il Seggio di gara non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte economiche.

***Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.***

Le comunicazioni del Seggio di gara, saranno trasmesse tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Una volta effettuata l'apertura della busta amministrativa il Seggio di gara, procederà nella medesima seduta a:

a) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica e il file relativo al Mod. 6 – "Dichiarazione di offerta economica".

Il Seggio di gara verificherà la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto dei divieti di cui agli art. 48 c. 7 e 89 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il Mod. 6 non sia stato compilato in modo da identificare in modo certo la compagine del concorrente, si procederà a verificare il Mod. 1 – Domanda/istanza di partecipazione inserito nella Busta A;

b) verificare che gli eventuali consorziati indicati per l'esecuzione non abbiano partecipato in altre forme alla presente procedura;

c) calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 o comma 2 bis del Codice (tale opzione non opera qualora il numero delle offerte è inferiore a dieci);

d) determinare la graduatoria;

e) individuare conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;

f) verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;

g) attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice e del precedente paragrafo 4.2.1.;

h) le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art 76 comma 5 del Codice.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **Procedura di esclusione automatica**

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, il Seggio di Gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice.

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, l'esclusione automatica dalla gara non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (=dieci). Infatti, trattandosi di procedura aperta, si ribadisce che non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120 (la quale prevede che si proceda alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque), in quanto disposizione applicabile esclusivamente per gli affidamenti tramite le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) dello stesso D.L. 16.7.2020.

A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di Gara approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la migliore offerta non esclusa, cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento indicato ai commi 2 e 2-bis del Codice. Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art 97 comma 8 del Codice, non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà alla C.U.C. la proposta di aggiudicazione.

Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):

- l'una – disciplinata dal comma 2 dell'art. 97 del Codice – che trova applicazione quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici) e
- l'altra – prevista dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice – da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici).

Si precisa che sia la soglia di anomalia che i calcoli intermedi sono arrotondati alla quinta cifra decimale. L'arrotondamento avviene con metodo matematico: se il decimale successivo a quello di arrotondamento è inferiore o uguale a 4 si arrotonda per difetto; se il decimale successivo a quello di arrotondamento è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso.

### **Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque), ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.**

In caso di offerte ammesse inferiore a 5 infatti, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP del Comune di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 della linea guida ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP del Comune. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP del Comune tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste.

Il RUP del Comune formulerà la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala.

Si segnala che qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda immotivatamente, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo

scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all’impegno preso con la presentazione dell’offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – sarà sanzionato con l’escussione della garanzia provvisoria e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

## **11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La C.U.C. si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

**Prima dell’aggiudicazione**, la C.U.C. procede a:

1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La C.U.C., previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l’appalto**.

A decorrere dall’aggiudicazione, la C.U.C. procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).

**L’aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la C.U.C. procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La C.U.C. procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la C.U.C. procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

### **Consolidamento della graduatoria**

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l’adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della C.U.C.. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell’art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. V

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale quale ufficiale rogante dell’Ente committente.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.200,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva e tutte le eventuali polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

**Ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.L. 76/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.**

La CUC, in auto vincolo, si impegna ad aggiudicare l'appalto entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con la L. n. 120/2020.

## **12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia via Corridoni n. 39, Milano.

## **13. ALTRE INFORMAZIONI**

**a) Tutte le comunicazioni della C.U.C. ai concorrenti saranno trasmesse tramite piattaforma Sintel.**

b) La C.U.C. può:

- utilizzare la pec o il fax per comunicare con i concorrenti in caso di indisponibilità oggettiva e momentanea della piattaforma Sintel;
- sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
- indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.

c) Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, **a pena di esclusione.**

d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.

e) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale d'oneri, nonché alle disposizioni vigenti.

f) Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni n. 39, 20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.

g) Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale d'oneri, nell'eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.

h) La C.U.C., ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti auto dichiarati, mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara o della decadenza dell'aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge. L'aggiudicazione sarà

rideterminata a favore del concorrente che segue in graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.

i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti: il titolare del trattamento dei dati in questione, in relazione all'attività di gestione della procedura di gara, è il Comune di Figino Serenza in qualità di Centrale di Committenza; il titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'attività di gestione del contratto è il Comune di Figino Serenza.

l) Ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Armando Canino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Figino Serenza.

Ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.L.gs n50/2016 il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Domenico Esposito – Responsabile della C.U.C..